

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL FONDO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.)
AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D. LGS. 148/2015 e art .19 DL 18/2020**

Il giorno 26/3/2020, in videoconferenza si sono incontrati:

- La Società Memar Monteasegni Spa con sede legale in Reggio Emilia, Via A. Tedeschi n. 10/12, rappresentata dal Sig. Mario Alemanno, HR Director e procuratore speciale, e dalla Sig.ra Maria Rita Gentile, HR Manager (d'ora in poi la Società);
- le OO.SS. Fisascat Cisl rappresentata da Alessandro Grosso e Silvia Balestri e Filcams Cgil rappresentate da Lorenza Giuriolo, muniti tutti di apposita delega nazionale;
- le Rappresentanze Sindacali ("RSA") nelle persone di Daniela Risi, Eleonora Ragionieri, Morena Magotti, Federica Battistini;

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", *per definire le condizioni a seguito della comunicazione preventiva per l'accesso Fondo integrazione Salariale inviata dalla Società tramite pec alle OO.SS di settore in data 20 marzo 2020* a seguito della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ai fini della domanda di concessione dell' "assegno ordinario" a carico del Fondo di Integrazione Salariale gestito dall'INPS, per la causale di "emergenza COVID-19",

Premesso che

- a) la Società applica integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- b) Filcams Cgil e Fisascat Cisl in data 23/03/2020 hanno richiesto l'effettuazione dell'esame congiunto anche in via telematica;
- c) nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con organizzazioni sindacali e la RSA, la Società ha illustrato la situazione di crisi e presentato l'ipotesi di sospensione dall'attività lavorativa. Le OOSS hanno preso atto di tale necessità valutando nel merito il ricorso all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S. di cui all'art. 19 del DL 18/2020;
- d) la Società occupa ad oggi 129 dipendenti, di cui tutti non beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia previsto dalle vigenti norme e rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) così distribuiti:
 - Reggio Emilia: n. 58;
 - Castenaso (BO): n. 42;
 - Arezzo: n. 5;
 - Ravenna: n. 3;
 - Roma: n. 6;
 - Casarano (LE): n. 15.
- e) a seguito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n.9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, la Società ha subito un drastico ed immediato calo dell'attività configurabile tra le causali a cui si applicano specifiche condizioni di accesso al Fondo di

Integrazione Salariale (FIS) così da ricorrere all'Assegno Ordinario di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015, causale "COVID19";

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
 - Le Parti concordano che la Società potrà mettere in atto la sospensione dell'attività a far data dal *18 marzo 2020* e per una durata massima di 9 settimane, presumibilmente consecutive, e comunque entro e non oltre il 31 Agosto 2020, *fino ad un massimo dell'80% dell'organico complessivo* nel rispetto dei criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, garantendo ove possibile l'equa rotazione;
 - l'intera platea dei lavoratori impiegati (operai, impiegati, quadri e apprendisti) presso le sedi di Reggio Emilia, Castenaso (BO), Arezzo, Ravenna, Roma e Casarano (LE), sarà coinvolta nel programma di sospensione dell'attività che riguarderà fino ad un massimo di 100 unità, secondo un criterio di rotazione tra gli addetti aventi mansioni e ruoli fungibili;
2. Per quanto attiene la maturazione dei ratei mensili di 13ma e 14ma mensilità, ferie e permessi, le Parti convengono su un criterio di diretta proporzionalità alle giornate di lavoro effettivamente prestate nel corso del periodo di Fis. La Società si impegnerà, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, ad osservare una rotazione che consenta ai lavoratori di essere impiegati per più di 15 giorni solari in modo da maturare i ratei;
3. La Società provvederà ad anticipare ai lavoratori interessati l'importo dell'assegno ordinario a carico dell'INPS nelle misure previste dalle normative vigenti, alle normali scadenze;
4. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo in questione, una repentina ripresa dell'attività aziendale, i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione potranno essere richiamati in servizio, con l'impegno - compatibilmente con le esigenze aziendali - al rispetto di un preavviso minimo di 48ore;
5. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
6. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma le OO.SS s'impegnano, anche successivamente, a recuperare tale consultazione con i lavoratori.


Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società

Mario Alemanno




Maria Rita Gentile




Per FILCAMS CGIL

Lorenza Giuriolo




Per FISASCAT-CISL

Alessandro Grosso




Silvia Balestri




La RSA


Eleonora Ragionieri




Morena Maggoli



Battistini Federica



Maggioletti Luigi



Risi Daniela

